



COMUNE DI BOVA MARINA

89035 (CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

AVVISO PUBBLICO

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e s.m.i.

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione integrato in ragione dell'Emergenza COVID-19

(DM 13/07/2022 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 187 del 11/08/2022)

Contributi per l'anno 2022 - Fondo e Competenza 2023

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 con il quale sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi;

Vista la Circolare esplicativa alla DGR n. 206/2006 di cui alla nota della Regione Calabria protocollo generale SIAR n° 336579 del 19/10/2020;

Vista la comunicazione della Regione Calabria protocollo generale SIAR n° 0372690 del 14/11/2020 riguardante la variazione dell'indice della situazione economica equivalente per il solo anno 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 206 del 27 marzo 2006 ed in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° ____ del _____;

RENDE NOTO

Che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nell'elenco definitivo, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2022.

Art. 1. Destinatari del contributo

Il presente Avviso è rivolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza:
 - a) *cittadinanza italiana;*
 - b) *cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;*
 - c) *cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri, a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità.*
- 2) Titolarità di un *contratto di locazione ad uso abitativo* (stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro), purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado; l'immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
- 3) Residenza nel *Comune di Bova Marina* nonché nell'alloggio, oggetto del contratto di locazione;
- 4) *Per i soli immigrati:* residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 (cinque) anni nella medesima regione, attestato da idonea autocertificazione di residenza storica.
- 5) Non essere assegnatario di un *alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica* a canone sociale.
- 6) Non essere assegnatario di un *alloggio comunale*.
- 7) Non essere titolare, né il richiedente né gli altri componenti del Nucleo familiare, di diritto di *proprietà, usufrutto, uso o abitazione* su altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del Nucleo familiare, nell'ambito del territorio provinciale.
- 8) Patrimonio mobiliare non superiore ad euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/1998 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, ai sensi del Regolamento di cui al D.Lgs. n. 159/2013;

Art. 2. Requisiti economici per l'accesso ai contributi e Misura del contributo

L'accesso al contributo è distribuito su tre diverse *fasce* di requisiti economici, cui il richiedente deve espressamente ed esclusivamente indicare di partecipare:

Fascia A: Requisiti:

- a) valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) ordinario del Nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.663,10 annui);
- b) incidenza del canone di locazione annuo corrisposto non inferiore al 14% dell'ISE.

Il contributo massimo concedibile è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% dell'ISE e non può essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B: Requisiti:

- a) valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) ordinario del Nucleo familiare superiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.663,10 annui) e non superiore ad € 17.000,00;
- b) incidenza del canone di locazione annuo corrisposto non inferiore al 24% dell'ISE.

c) valore *ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)* ordinario, del Nucleo familiare (ISEE eventualmente diminuito del 30 %) (*) non superiore ad € 15.000,00;

(*) Per questa *fascia*, secondo quanto indicato nella Delibera Regionale n. 206/2006, il valore ISEE da prendere a riferimento è quello risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS *diminuito del 30%* in presenza di uno dei seguenti requisiti (le condizioni non sono cumulabili):

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Il contributo massimo concedibile è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% dell'ISE non può essere superiore a € 2.325,00.

Fascia C: (*fascia integrata in ragione dell'Emergenza COVID-19*) Requisiti:

a) valore *ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)* ordinario del Nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00;

b) riduzione del proprio reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza Covid-19, superiore al 25% rispetto all'anno precedente.

Per questa *fascia*, la riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Il contributo massimo concedibile è in misura proporzionale alla perdita di reddito definita ed accertata e non può essere superiore a € 3.100,00.

Nota Bene:

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti, non posseduti e/o non documentati, o anche l'incompletezza della compilazione della Domanda o l'inesattezza delle dichiarazioni, e/o la mancanza di documenti allegati alla istanza è motivo di esclusione dalla graduatoria. Non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale delle dichiarazioni rese o per intervenuti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente Avviso Pubblico.

Art. 3. Finalità del contributo

Il fondo per la concessione dei contributi oggetto del presente avviso sarà finanziato con risorse erogate dalla Regione Calabria.

Ai sensi del comma 6, art. 1 del DM 13/07/2022, i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. *Reddito di Cittadinanza* di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto, ovvero, comunque, interloquisce con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

Le condizioni per accedere al contributo dovranno essere autocertificate dal richiedente; le dichiarazioni rese potranno essere inviate alla Guardia di Finanza, all'INPS, all'Agenzia delle

Entrate per accertare la veridicità delle stesse secondo le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001.

Art. 4. Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *Nucleo familiare* quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (cioè dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico) secondo quanto previsto dalla disciplina ISE di cui al D.Lgs n.109/1998, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.130/2000; il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal Nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

Art. 5. Criteri per la determinazione del reddito

I valori *ISE/ISEE* assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE rilasciata per **l'anno 2022**, avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del Nucleo familiare, quello cioè costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentati nell'anno 2022 (riferita ai redditi percepiti nel 2021) al netto degli oneri deducibili.

Per i soggetti che *dichiarano reddito zero o inferiore al canone di locazione* pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la *fonte di sostentamento*.

Art. 6. Canone di locazione di riferimento

Il canone di locazione di riferimento, per il quale si chiede il contributo, è costituito dalla somma dei canoni di locazione, relativi all'Anno 2022, per i quali è possibile *attestare l'effettivo avvenuto pagamento*, il cui importo sia risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell'*imposta di registro per l'anno di riferimento*, al netto degli oneri accessori, ed anche in seguito ad eventuale proroga o rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 Dicembre 2022, o fino alla data di cessazione del contratto di locazione se antecedente.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità *pagate e documentate*. Non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Ai fini dell'accertamento dell'*effettivo avvenuto pagamento del canone di locazione*, i richiedenti dovranno allegare alla Domanda le *ricevute in originale* del pagamento relativamente a tutto l'Anno 2022.

Art.7. Decesso

1. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art.6 della Legge n. 392/1978. 2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di

individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile verserà l'eventuale contributo ad un erede, individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Art.8.Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di documento di identità in corso di validità.

Art.9. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Bova Marina scaricabile dal sito web e disponibile presso l'Ufficio "Politiche Sociali" del Comune di Bova Marina, Piazza Municipio.

La domanda, debitamente sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti sottoforma di questionario (per le parti che interessano) e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovrà inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla procedura per la erogazione del contributo, pena l'esclusione.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, indirizzandola all'Ufficio Politiche Sociali oppure trasmessa mezzo PEC unicamente all'indirizzo protocollo.bovamarina@asmepec.it.

In caso di presentazione telematica dell'istanza da parte di soggetto terzo, diverso dal richiedente il contributo, è necessario allegare la procura speciale di delega, con documento di riconoscimento valido anche del delegato.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse.

Il Comune non assume alcuna responsabilità sull'eventuale inserimento errato dei dati da parte del richiedente in fase di compilazione della domanda, es. IBAN, valore ISE/ISEE, ecc. e quindi sulle eventuali inesatte indicazioni del soggetto richiedente il contributo.

Art. 10. Pubblicazione della graduatoria, ricorsi e integrazioni

Il Comune procede ad esaminare le singole domande pervenute e (verificata la regolarità su: tempistica di presentazione della domanda; possesso dei requisiti richiesti; completezza della documentazione allegata; effettivo avvenuto pagamento del canone di locazione) procederà alla formazione ed adozione dell'Elenco dei beneficiari provvisorio che, approvato con determinazione del Settore, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bova Marina nonché sul sito istituzionale dell'Ente. L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione (e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto, se successiva) per i quali è stato allegato, alla Domanda di partecipazione, l'originale dell'attestazione di avvenuto pagamento del relativo canone di locazione per l'Anno 2022. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. Sarà possibile opporre ricorso avverso

l'Elenco dei beneficiari provvisorio tramite istanza indirizzata al Settore Amministrativo "Ufficio Politiche Sociali" entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo. Successivamente, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, sarà predisposto l'Elenco dei beneficiari definitivo che, approvato con determinazione del Settore, sarà trasmesso alla Regione Calabria al fine di chiedere l'erogazione ed il trasferimento dei relativi fondi.

Art. 11. Modalità di erogazione del contributo

Il Comune, completato l'*Elenco dei beneficiari definitivo* e del relativo fabbisogno, lo segnala alla Regione Calabria richiedendo l'erogazione dei fondi per soddisfare le domande secondo la tempistica stabilita dalla Regione.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto, secondo l'Elenco dei beneficiari definitivo, esclusivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Calabria al Comune, secondo priorità e quantità stabilite dalla Regione Calabria medesima, fino e non oltre l'esaurimento del finanziamento stesso. Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare al Comune, totalmente o parzialmente, le somme necessarie all'erogazione del contributo, il richiedente, pur ritenuto ammissibile, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune stesso. Il contributo verrà erogato esclusivamente attraverso bonifico bancario, che sarà effettuato dal Comune su conto corrente intestato o co-intestato al richiedente, il cui codice IBAN dovrà essere obbligatoriamente (e a pena di esclusione) indicato nella Domanda di partecipazione. Si ribadisce che il Comune non assume alcuna responsabilità sull'eventuale inserimento errato dei dati da parte del richiedente in fase di compilazione della domanda, es. IBAN, valore ISE/ISEE, ecc. e quindi sulle eventuali inesatte indicazioni inserite, es. numero di telefono, indirizzo email, ecc..

Il Comune ha la facoltà di procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni. In presenza di uno dei seguenti casi: a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti; b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo; c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore compreso tra 0 e 30%. Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà - verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata; - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef; - procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Art. 12. Disposizioni conclusive

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e GDPR 2016/679.

Per eventuali chiarimenti e/o interpretazioni in ordine a specifici punti del presente Avviso si rimanda alle relative leggi e decreti, nonché alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 206/2006 ed al DM del 13/07/2022.

L'inclusione dei richiedenti ammessi nell'Elenco dei beneficiari definitivo non comporta, per gli stessi, il diritto a percepire effettivamente le somme calcolate, in quanto le stesse sono subordinate alla effettiva erogazione da parte della Regione Calabria che, in base alle proprie disponibilità finanziarie, stabilirà la misura e le modalità di riparto ai Comuni.

È possibile chiedere informazioni via e-mail all'indirizzo scolasticosociale.bovamarina@gmail.com oppure telefonando ai seguenti numeri: 0965/760600 – 0965/760604

Bova Marina, _____

Il Responsabile f.f. del Settore I° Amministrativo

F.to Dr.ssa Marianna Spataro